



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 23 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal dott. Franco Corbo, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 23 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 11

Reclamo del sig. Emanuele FILIPPINI, calciatore della Soc. Parma avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Parma del 19/10/03 - C.U. n. 107 del 21/10/03). **Procedura d'urgenza.**

Il procedimento

Con provvedimento del 21 ottobre 2003 il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Emanuele Filippini, tesserato per la Soc. Parma, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, perché al termine della gara Roma-Parma del 19.10.2003, nel corridoio degli spogliatoi dello stadio Olimpico, colpiva volontariamente con un pugno sul viso il calciatore della Soc. Roma Olivier Dacourt.

Avverso tale provvedimento il Filippini proponeva reclamo con procedura d'urgenza richiedendo l'annullamento della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, deduceva anzitutto di non avere, nella circostanza in causa, commesso alcun atto di violenza nei confronti di Dacourt,, essendosi limitato a spintonare lievemente quest'ultimo e, "forse" a toccargli la faccia, alzando la mano nel momento della spinta.

Inoltre il Filippini evidenziava come il Dacourt, a dimostrazione del fatto di non essere stato colpito, non presentasse alcun segno di collutazione; rilevava altresì di non aver commesso nel corso della gara alcun fallo di rilevante entità e di non aver mostrato segni di nervosismo tali da provocare un comportamento come quello descritto in atti.

A conferma dell'assunto produceva copia del comunicato Ansa del 21.10.03 attestante che i fatti relativi all'episodio in esame si sarebbero effettivamente svolti nel modo descritto nel gravame.



Alla riunione odierna, è comparso il calciatore Filippini il quale ribadiva la propria linea difensiva negando di aver sferrato il pugno all'avversario.

E' comparso altresì il rappresentante della Soc. Parma il quale insisteva nella richiesta di annullamento della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentiti il calciatore Filippini e il rappresentante della Società, ritiene che il reclamo sia infondato.

Infatti, dal referto del direttore di gara, risulta che già al termine della gara Filippini stava per venire a contatto con Dacourt e che solo l'intervento dello stesso arbitro aveva impedito lo scontro; risulta inoltre, che Filippini aveva minacciato espressamente Dacourt dicendogli "ti aspetto sotto".

Detto referto recepisce poi integralmente il rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagini da cui risulta inequivocabilmente che il calciatore Filippini, nell'atrio del sottopassaggio "attendeva il calciatore n. 15 della Roma Dacourt e (...) lo avvicinava colpendolo con un pugno al volto (...). Tutta la scena si svolgeva a pochi metri dall'arbitro (...)"

Le considerazioni svolte dal reclamante implicitamente confermano quanto esposto nel referto e cioè che vi è stato scontro fisico con il Dacourt e, in particolare, che questi è stato colpito al volto dal Filippini, a nulla rilevando ovviamente il tentativo di minimizzare l'intensità del colpo stesso (definito semplice tocco, mentre il collaboratore dell'Ufficio Indagini parla testualmente di "pugno"). D'altra parte il reclamante ha ammesso di aver pronunciato la frase "ti aspetto sotto" (a suo dire per chiarirsi con Dacourt e non per minacciarlo): e ciò conferma la sua intenzione di incontrarsi con l'avversario negli spogliatoi per affrontarlo con modi non proprio amichevoli.

Il fatto che il gesto del Filippini non abbia procurato lesioni visibili a Dacourt è senz'altro da ritenersi circostanza di cui prendere atto con soddisfazione, ma non esclude la potenziale pericolosità dell'atto offensivo; così come la circostanza di non aver commesso nel corso della gara alcun fallo di rilevante entità, non può costituire esimente di responsabilità, rientrando la correttezza nei rapporti con gli avversari nei più elementari doveri di comportamento che il calciatore deve rispettare.

Anche l'invocata mancanza di precedenti disciplinari a carico di Filippini non costituisce di per sé motivo per non irrogare la sanzione, ma solo per escludere l'aggravante della recidiva.

Infine non può costituire prova a discarico, in senso tecnico, il comunicato Ansa prodotto dalla reclamante, in quanto tale documento null'altro riporta se non le dichiarazioni dei protagonisti dell'episodio, inidonee, per loro stessa natura, a scalfire il valore probatorio del referto arbitrale.

Ne consegue la conferma del provvedimento impugnato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, delibera di respingere il reclamo del sig. Emanuele Filippini, calciatore della Soc. Parma, disponendo l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. REGGINA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David **DI MICHELE** (gara Perugia-Reggina del 5/10/03 - C.U. n. 93 del 14/10/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Davide Di Michele, tesserato per la Soc. Reggina, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Perugia-Reggina del

5/10/2003, hanno proposto reclamo il calciatore e la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, innanzitutto, che il calciatore avrebbe colpito l'avversario durante un'azione di giuoco, essendosi trattato di uno scontro fortuito, non volontario, causato dall'azione fallosa dell'avversario.

In secondo luogo, si contesta che l'episodio possa configurarsi come violento, non avendo fra l'altro provocato alcun danno al calciatore avversario.

Infine, si sostiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe sproporzionata ed esageratamente afflittiva, tenuto altresì conto dello stress fisico-agonistico vissuto in quel momento dal Di Michele.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore dei reclamanti il quale ha illustrato ulteriormente i motivi di gravame.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali redatti dal direttore di gara emerge chiaramente che il Di Michele ha colpito un avversario volontariamente con una gomitata al volto, gesto da ritenersi di natura violenta e pericolosa. Deve quindi escludersi che si sia trattato di un gesto fortuito, ovvero in qualche modo giustificato dall'azione fallosa dell'avversario.

L'assenza di conseguenze dannose in capo all'avversario non rileva ai fini della gravità e della pericolosità del comportamento posto in essere dal Di Michele.

Ne deriva che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulta congrua, in quanto pienamente conforme agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso la punizione sportiva della perdita della partita Avellino-Napoli con il punteggio di 0-3 a carico della Società ospitata (gara Avellino-Napoli del 20/09/03 – C.U. n. 77 del 30/09/03).

La Commissione si riserva la decisione.

Il Presidente: f.to avv. *Franco Corbo*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani